



n. 17 Reg. Del.

del 28/04/2022

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile alle ore 15,05 ed in prosecuzione, convocato per determinazione del Vice Presidente del Consiglio comunale, ed inviato come da avvisi scritti in data 21/04/2022 ed in data 27/04/2022, notificati dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica ordinaria in 2^a convocazione, presieduto, dal Vice Presidente Alessandro Giuseppe Aragona nella sala consiliare di Via Nazionale 625, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	*****			10	ARAGONA Alessandro Giuseppe	X	
2	CAMINITI Pietro Maria Fortunato	X		11	CICCONE Antonio Salvatore	X	
3	SANTORO Mariagiovanna		X	12	VILARDI Angela		X
4	IMBESI Giovanni Paolo	X		13	ARAGONA Domenico		X
5	MORGANTE Massimo Gaetano	X		14	ARAGONA Cristian Riccardo		X
6	PORPIGLIA Francesca Anastasia	X		15	LUPPINO Rocco		X
7	BARBALACE Maria Adelaide	X					
8	BELLANTONE Giuseppe	X					
9	DONATO Antonino		X				

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Avv. Antonino Domenico Cama.

Il Vice Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato. Relaziona il Responsabile del settore proponente, Dott.ssa Chiappalone. La verbalizzazione viene riportata in allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i relativi allegati, predisposta dal Responsabile del Settore Economico finanziario e tributi, corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto si rimanda;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147bis come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

Presenti 8, assenti 6

Con voti favorevoli 7, contrari 1 (Ciccione), astenuti 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in ogni sua parte, ad ogni effetto di legge, la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2022".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7, contrari 1 (Ciccione), astenuti 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato

Vice Presidente Aragona A: Allora il punto sei approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti, Tari anno 2022 relazione alla dottoressa Chiappalone.

Dott.ssa Chiappalone: Sì, considerato visto il punto precedente che avete appena provato quindi il PEF 2022 di conseguenza vanno determinate le tariffe della TARI 2022. Che devono necessariamente coprire tutti i costi di gestione che ha elencato poc'anzi l'ingegnere Albanese. E quindi sulla base del Piano economico finanziario deliberato vanno definite le tariffe per la Tari 2022.

Vice Presidente Aragona A: Bene, se non ci sono interventi possiamo passare al voto. Siamo a votare il punto sei.



**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”.

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 25.06.2021 il quale all'art. 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF);

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

- la Deliberazione n. 57/2020/rif;

- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*”;

VISTA la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1)”*;

PRESO ATTO che, il Piano Economico Finanziario elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R. lo stesso ammonta complessivamente ad € 2.345.990,00;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RICHIAMATE le *“Linee guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente”*;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) per cui per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*

VISTO il Piano economico finanziario, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 2.345.990,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 396.443,00

COSTI VARIABILI € 1.949.557,00

DATO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti*

urbani” la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è fissata:
- 68,19 % a carico delle utenze domestiche;
- 81,31 % a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2022, con la quale sono state rideterminate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

PRESO ATTO che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia”*.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2022, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022 a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 2.345.990,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2022, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario deliberato;
4. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

5. **DI CONFERMARE** le agevolazioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25.06.2021;
6. **DI DARE ATTO** che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si procederà all'aggiornamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06.12.2021 avente ad oggetto "*Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, art. 251, comma 5 del d.lgs. 267/2000*";
7. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Rosa Chiappalone





**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

PARERI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Villa San Giovanni 21/04/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Rosa Chiappalone

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Villa San Giovanni 21/04/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Rosa Chiappalone

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	137.834,88	0,81	1.395,66	0,60	0,365542	99,474852
1 .2	Due componenti	126.734,70	0,94	1.149,13	1,40	0,424210	232,107988
1 .3	Tre componenti	112.092,38	1,02	1.047,91	1,80	0,460313	298,424557
1 .4	Quattro componenti	76.697,25	1,09	676,14	2,20	0,491903	364,741125
1 .5	Cinque componenti	20.209,00	1,10	172,00	2,90	0,496416	480,795119
1 .6	Sei o piu' componenti	5.708,00	1,06	51,00	3,40	0,478364	563,690830
1 .1	Un componente-Handicap e r.isee < 10000	1.049,00	0,81	13,00	0,60	0,365542	79,579881
1 .2	Due componenti-Handicap e r.isee < 10000	1.601,00	0,94	18,00	1,40	0,424210	185,686391
1 .3	Tre componenti-Handicap e r.isee < 10000	1.035,00	1,02	11,00	1,80	0,460313	238,739645
1 .4	Quattro componenti-Handicap e r.isee < 10000	875,00	1,09	10,00	2,20	0,491903	291,792900
1 .5	Cinque componenti-Handicap e r.isee < 10000	110,00	1,10	1,00	2,90	0,496416	384,636095
1 .6	Sei o piu' componenti-Onlus	1.042,00	1,06	2,00	3,40	0,430528	507,321747
1 .1	Un componente-Reddito isee < 7.000,00	8.275,00	0,81	101,00	0,60	0,365542	69,632396
1 .2	Due componenti-Reddito isee < 7.000,00	8.132,00	0,94	105,00	1,40	0,424210	162,475592
1 .3	Tre componenti-Reddito isee < 7.000,00	7.323,00	1,02	80,00	1,80	0,460313	208,897189
1 .4	Quattro componenti-Reddito isee < 7.000,00	7.181,00	1,09	83,00	2,20	0,491903	255,318787
1 .5	Cinque componenti-Reddito isee < 7.000,00	2.550,00	1,10	32,00	2,90	0,496416	336,556583
1 .6	Sei o piu' componenti-Reddito isee < 7.000,00	691,00	1,06	9,00	3,40	0,478364	394,583581
1 .3	Tre componenti-Rifiuti speciali	66,00	1,02	1,00	1,80	0,322219	208,897189
1 .6	Sei o piu' componenti-Rifiuti speciali	195,00	1,06	1,00	3,40	0,334855	394,583581
1 .1	Un componente-Ultra 65 e r. isee < 12000	1.590,00	0,81	21,00	0,60	0,365542	79,579881
1 .2	Due componenti-Ultra 65 e r. isee < 12000	1.183,00	0,94	15,00	1,40	0,424210	185,686391
1 .3	Tre componenti-Ultra 65 e r. isee < 12000	567,00	1,02	6,00	1,80	0,460313	238,739645

1 .4	Quattro componenti-Ultra 65 e r. isee < 12000	596,00	1,09	7,00	2,20	0,491903	291,792900
1 .1	Un componente-Uso stagionale	16.347,00	0,81	184,00	0,60	0,365542	69,632396
1 .2	Due componenti-Uso stagionale	16.270,11	0,94	191,95	1,40	0,424210	162,475592
1 .3	Tre componenti-Uso stagionale	37.612,08	1,02	403,05	1,80	0,460313	208,897189
1 .4	Quattro componenti-Uso stagionale	3.803,00	1,09	46,00	2,20	0,491903	255,318787
1 .5	Cinque componenti-Uso stagionale	595,00	1,10	6,00	2,90	0,496416	336,556583
1 .6	Sei o piu' componenti-Uso stagionale	337,00	1,06	3,00	3,40	0,478364	394,583581
1 .1	Un componente-Uso stagionale estero	342,00	0,81	4,00	0,60	0,365542	69,632396
1 .3	Tre componenti-Uso stagionale estero	365,00	1,02	4,00	1,80	0,460313	208,897189
1 .1	Un componente-Uso stagionale non abitativo	121,00	0,81	1,00	0,60	0,365542	69,632396
1 .2	Due componenti-Uso stagionale non abitativo	90,00	0,94	1,00	1,40	0,424210	162,475592
1 .3	Tre componenti-Uso stagionale non abitativo	181,00	1,02	3,00	1,80	0,460313	208,897189
1 .4	Quattro componenti-Uso stagionale non abitativo	238,00	1,09	2,00	2,20	0,491903	255,318787
1 .5	Cinque componenti-Uso stagionale non abitativo	59,00	1,10	1,00	2,90	0,496416	336,556583
1 .3	Tre componenti-Uso stagionale residente ester	178,00	1,02	2,00	1,80	0,322219	208,897189
1 .1	Un componente-Handicap e r.isee < 10000	108,00	0,81	1,00	0,60	0,365542	79,579881
1 .3	Tre componenti-Handicap e r.isee < 10000	85,00	1,02	1,00	1,80	0,460313	238,739645
1 .1	Un componente-Reddito isee < 7.000,00	254,00	0,81	4,00	0,60	0,365542	69,632396
1 .2	Due componenti-Reddito isee < 7.000,00	381,00	0,94	5,00	1,40	0,424210	162,475592
1 .3	Tre componenti-Reddito isee < 7.000,00	245,00	1,02	3,00	1,80	0,460313	208,897189
1 .4	Quattro componenti-Reddito isee < 7.000,00	295,00	1,09	4,00	2,20	0,491903	255,318787
1 .5	Cinque componenti-Reddito isee < 7.000,00	191,00	1,10	2,00	2,90	0,496416	336,556583
1 .6	Sei o piu' componenti-Reddito isee < 7.000,00	100,00	1,06	1,00	3,40	0,478364	394,583581
1 .1	Un componente-Ultra 65 e r. isee < 12000	157,00	0,81	2,00	0,60	0,365542	79,579881
1 .1	Un componente-Uso stagionale	590,00	0,81	7,00	0,60	0,365542	69,632396
1 .2	Due componenti-Uso stagionale	867,00	0,94	9,00	1,40	0,424210	162,475592
1 .3	Tre componenti-Uso stagionale	809,00	1,02	11,00	1,80	0,460313	208,897189
1 .4	Quattro componenti-Uso stagionale	427,00	1,09	4,00	2,20	0,491903	255,318787

1 .5	Cinque componenti-Uso stagionale	76,00	1,10	1,00	2,90	0,496416	336,556583
1 .6	Sei o piu' componenti-Uso stagionale	97,00	1,06	1,00	3,40	0,478364	394,583581
1 .2	Due componenti-Uso stagionale-Reddito isee < 7.000,00	75,00	0,94	1,00	1,40	0,424210	113,732914
1 .2	Due componenti-Uso stagionale-Uso stagionale estero	51,00	0,94	1,00	1,40	0,424210	113,732914

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	5.247,00	0,45	4,00	0,234178	1,293203
2 .2	Cinematografi e teatri	1.692,00	0,33	2,90	0,171730	0,937572
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	50.252,34	0,36	3,20	0,187342	1,034562
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11.081,00	0,70	6,00	0,364277	1,939805
2 .5	Stabilimenti balneari	404,00	0,35	3,10	0,182138	1,002232
2 .6	Esposizioni, autosaloni	784,00	0,34	3,03	0,176934	0,979601
2 .7	Alberghi con ristorazione	9.294,00	1,25	8,92	0,650494	2,883844
2 .8	Alberghi senza ristorazione	1.375,00	0,85	7,50	0,442336	2,424756
2 .9	Case di cura e riposo	2.854,00	0,90	7,90	0,468356	2,554077
2 .10	Ospedali	460,00	1,43	12,60	0,744166	4,073591
2 .11	Uffici, agenzie	40.376,00	1,00	9,00	0,520395	2,909708
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	28.561,00	0,79	6,93	0,411112	2,240475
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	14.308,00	0,85	7,50	0,442336	2,424756
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11.315,00	1,20	9,00	0,624475	2,909708
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	1.280,00	0,56	4,90	0,291421	1,584174
2 .16	Banchi di mercato beni durevoli	255,00	1,19	10,45	0,619271	3,378494
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	1.468,00	1,19	10,45	0,619271	3,378494
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra	5.858,00	0,77	6,80	0,400704	2,198446
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.715,00	0,91	8,02	0,473560	2,592873
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	20.385,00	0,90	5,20	0,468356	1,681164
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	836,00	0,45	4,00	0,234178	1,293203
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6.672,00	3,40	29,93	1,769345	9,676395
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	243,00	2,55	22,40	1,327009	7,241940
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	3.785,00	2,56	22,50	1,332213	7,274270
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fom	5.826,00	2,40	16,00	1,248950	5,172814

2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.347,00	1,56	13,77	0,811817	4,451853
2 .27	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante,pizza al tagli	1.661,00	4,42	38,93	2,300149	12,586103
2 .29	Banchi di mercato genere alimentari	80,00	3,35	29,50	1,743326	9,537376
2 .6	Esposizioni,autosaloni-Rifiuti speciali	883,00	0,34	3,03	0,123854	0,685721
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze-Rifiuti speciali	50,00	1,20	9,00	0,437132	2,036795
2 .18	Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idra-Rifiuti speciali	544,00	0,77	6,80	0,280493	1,538912
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Rifiuti speciali	352,00	0,91	8,02	0,331492	1,815011
2 .20	Attivita' industriali con capannoni di produzione-Rifiuti speciali	3.890,00	0,90	5,20	0,327849	1,176815
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub-Rifiuti speciali	298,00	3,40	29,93	1,238542	6,773477
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form-Rifiuti speciali	4.487,00	2,40	16,00	0,874265	3,620970
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste-Rifiuti speciali	255,00	1,56	13,77	0,568272	3,116297
2 .27	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante,pizza al tagli-Rifiuti speciali	262,00	4,42	38,93	1,610104	8,810272
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Uso stagionale	18,00	0,36	3,20	0,187342	0,724194
2 .11	Uffici, agenzie-Art. 9 allestimenti insegne	385,00	1,00	9,00	0,520395	2,618737
2 .17	Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b-Rifiuti speciali	100,00	1,19	10,45	0,433489	2,364946
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Uso stagionale	169,00	0,36	3,20	0,187342	0,724194

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **17** /2022

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Giuseppe ARAGONA



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Domenico CAMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: _____.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li, 28/09/2022



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Domenico CAMA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Villa San Giovanni Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Domenico CAMA